**ALLEGATO A**

alla Deliberazione del Commissario straordinario n. 12 del 04/08/2026

# ACCORDO QUADRO EX ART. 59 D.LGS. 36/2023
## PER L'AFFIDAMENTO, SU CHIAMATA, DI SERVIZI SOCIO-SANITARI DI SUPPORTO ASSISTENZIALE

TRA

l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Fabrizio Guarino", con sede in Solofra (AV), Via Starza n. 2, C.F. 80014660643, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore Dott. Stefano Kenji Iannillo, nominato con D.P.G.R.C. n. 52 del 01/07/2026 (di seguito, "l'Azienda")

E

la Soccorso Amico – Società Cooperativa Sociale, con sede in Avellino, via Francesco Tedesco n. 65, C.F./P.IVA 02611550647, iscritta al RUNTS, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Vincenzo Ventola (di seguito, "la Cooperativa")

di seguito, congiuntamente, "le Parti"

**PREMESSO CHE**

la Cooperativa risulta iscritta, per le fasce professionali di I, II, III livello e servizi alberghieri, all'elenco di operatori economici qualificati approvato con Deliberazione del Commissario straordinario n. 5 del 17/07/2026; che con nota PEC del 28/07/2026 l'Azienda ha richiesto alla Cooperativa e alla Panta Rei Cooperativa Sociale Onlus offerta economica finalizzata alla stipula del presente accordo quadro; che la Cooperativa ha riscontrato la richiesta in data 28/07/2026, mentre la Panta Rei Cooperativa Sociale Onlus ha comunicato rinuncia in data 29/07/2026; che con Deliberazione n. 12 del 04/08/2026 l'Azienda ha approvato la stipula del presente accordo quadro con la Cooperativa;

tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convengono quanto segue.

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente accordo quadro, concluso ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023, disciplina le condizioni alle quali l'Azienda potrà affidare alla Cooperativa, su chiamata e nei limiti del massimale di cui all'art. 5, servizi socio-sanitari di supporto assistenziale presso la Comunità Tutelare dell'Azienda, articolati nelle seguenti fasce professionali: a) I livello (operatori con formazione socio-assistenziale e Operatori Socio-Sanitari – OSS); b) II livello (attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale); c) III livello (infermieri e fisioterapisti); d) servizi alberghieri (pulizie, cucina, mensa).

**Art. 2 – Durata**

Il presente accordo quadro ha durata pari al periodo residuo della gestione commissariale di cui al D.P.G.R.C. n. 52/2026, e cessa comunque di produrre effetti alla data di insediamento del ricostituito Consiglio di Amministrazione, ovvero al raggiungimento del massimale di cui all'art. 5, se anteriore. Il Consiglio di Amministrazione ricostituito potrà confermare, modificare o revocare il presente accordo, dandone comunicazione scritta alla Cooperativa con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

**Art. 3 – Corrispettivi**

Per le prestazioni rese in esecuzione del presente accordo, l'Azienda corrisponde alla Cooperativa i seguenti corrispettivi orari, omnicomprensivi di ogni onere connesso all'impiego del personale, oltre IVA nella misura di legge (attualmente il 5%):

a) I livello (OSS/operatori socio-assistenziali): € 16,00/ora;

b) II livello (animazione socio-culturale): € 14,50/ora;

c) III livello (infermieri/fisioterapisti): € 25,00/ora;

d) servizi alberghieri: € 14,50/ora.

**Art. 4 – Modalità di attivazione**

Ciascun affidamento specifico in esecuzione del presente accordo quadro è disposto dall'Azienda mediante richiesta scritta trasmessa via PEC, indicante la fascia professionale, il monte ore richiesto e il periodo di erogazione del servizio, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni lavorativi rispetto alla data richiesta per l'avvio del servizio. L'Azienda può richiedere l'attivazione con preavviso ridotto nei soli casi di comprovata urgenza connessa al mantenimento dei livelli minimi di organico richiesti dagli standard di accreditamento, dandone atto nella richiesta. La Cooperativa conferma la propria disponibilità entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, comunicando altresì, prima dell'avvio del servizio, i nominativi del personale impiegato, in possesso dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente e, per infermieri e fisioterapisti, regolarmente iscritto al relativo Ordine professionale.

**Art. 5 – Massimale di spesa**

Il massimale di spesa complessivo del presente accordo quadro, per l'intera durata di cui all'art. 2, è fissato in € 50.000,00 (cinquantamila/00), IVA esclusa. Il raggiungimento del massimale determina l'automatica cessazione di efficacia del presente accordo, salva diversa determinazione dell'Azienda adottata con apposito atto motivato e nel rispetto delle disponibilità di bilancio. Il massimale costituisce tetto di spesa complessivo per tutte le fasce professionali di cui all'art. 1, senza ripartizione vincolante tra le stesse, fermo il potere dell'Azienda di orientare le richieste in funzione delle proprie esigenze organizzative.

**Art. 6 – Fatturazione e pagamento**

La Cooperativa emette fattura elettronica riepilogativa mensile per le prestazioni rese nel mese di riferimento. Il pagamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

**Art. 7 – Verifica di congruità**

Le tariffe di cui all'art. 3 sono sottoposte a verifica di congruità rispetto al costo del lavoro dichiarato dalla Cooperativa in sede di iscrizione all'elenco, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro dalla stessa applicato. Qualora, in corso di esecuzione, emergano elementi che facciano dubitare della sostenibilità delle tariffe rispetto al costo del lavoro dichiarato, l'Azienda richiede chiarimenti alla Cooperativa secondo i principi generali in materia di offerte anomale, restando ferma la facoltà di sospendere le richieste relative alla fascia interessata in pendenza di chiarimento.

**Art. 8 – Personale impiegato e responsabilità**

La Cooperativa esegue le prestazioni oggetto del presente accordo quale soggetto dotato di autonoma organizzazione imprenditoriale, esercitando il potere direttivo e disciplinare sul proprio personale e assumendo la piena responsabilità del risultato del servizio reso, secondo quanto dichiarato in sede di domanda di iscrizione all'elenco di operatori economici qualificati.

**Art. 9 – Risoluzione**

Ciascuna delle Parti ha facoltà di risolvere il presente accordo, o il singolo affidamento specifico da esso derivante, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, qualora l'altra Parte si renda inadempiente rispetto agli obblighi essenziali del presente accordo. In particolare:

a) la Cooperativa ha facoltà di risoluzione qualora si verifichino, da parte del personale dell'Azienda o di altri soggetti operanti presso la struttura, comportamenti, interferenze, ostacoli organizzativi od omissioni che impediscano, rendano eccessivamente difficoltoso o comunque pregiudichino il regolare svolgimento del servizio secondo gli standard professionali e organizzativi richiesti, previa comunicazione scritta all'Azienda con invito a rimuovere le cause ostative entro un congruo termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni;

b) l'Azienda ha facoltà di risoluzione qualora si verifichino, da parte del personale della Cooperativa, comportamenti, omissioni, carenze organizzative o violazioni degli standard professionali richiesti che impediscano, rendano eccessivamente difficoltoso o comunque pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, ovvero in caso di reiterato mancato rispetto dei tempi di attivazione di cui all'art. 4, previa comunicazione scritta alla Cooperativa con invito a rimuovere le cause ostative entro un congruo termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni.

In entrambi i casi, la risoluzione non pregiudica il diritto della Parte non inadempiente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di risoluzione e al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

**Art. 10 – Riservatezza e trattamento dei dati personali**

La Cooperativa si obbliga a trattare i dati personali di cui venga a conoscenza in esecuzione del presente accordo, ivi compresi i dati relativi alla salute degli ospiti della Comunità Tutelare, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, e a essere nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con atto separato, ove necessario.

**Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, a pena di nullità del presente accordo. La Cooperativa comunica all'Azienda gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, su cui transiteranno i pagamenti relativi al presente accordo, nonché le generalità delle persone delegate a operare su di esso.

**Art. 12 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Solofra, 04/08/2026

Il Commissario Straordinario
ASP Fabrizio Guarino

Soccorso Amico – Società
Cooperativa Sociale